



TRIBUNALE DI VARESE

Presidenza

DECRETO N. 17/2024

IL PRESIDENTE

Vista la legge n. 180/78 e la legge n. 833/78, artt. 33 e ss.;

Rilevato che il provvedimento con il quale il Sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera, deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al Giudice Tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune;

Preso atto che le notifiche relative ai TSO pervengono spesso alla cancelleria Volontaria Giurisdizione via mail ordinaria, modalità che non equivale a notificazione e che non consente di stabilire con certezza la data e l'ora dell'invio del messaggio e della consegna di quest'ultimo presso la casella di posta elettronica del destinatario;

Considerato che tale modalità di trasmissione del TSO non è conforme all'art. 35 della legge n. 833/78, in quanto non equivale a notificazione per le motivazioni di cui sopra e pertanto è da ritenersi nulla;

Preso atto che l'art. 35 della L. 833/78, che stabilisce la modalità attraverso la quale il Giudice Tutelare viene a conoscenza dello strumento adottato, cioè la notifica, e chi deve eseguirla, il messo comunale, non è stato oggetto di modifiche nonostante il tempo trascorso dall'entrata in vigore della legge;

Considerato che la Posta Elettronica Certificata (PEC) ha lo stesso valore legale di una raccomandata tradizionale con avviso di ricevimento, in quanto per certificare l'invio e la ricezione di un messaggio di PEC, il gestore di posta invia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale documentazione allegata. Allo stesso modo, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata) consegna del messaggio, con precisa indicazione temporale;

Valutata la necessità di regolamentare la modalità di ricezione delle richieste di TSO, alternative alla notifica a mezzo del messo comunale, alla luce delle modifiche introdotte in materia di notificazioni nella Pubblica Amministrazione, al fine di poter stabilire con certezza la data e l'ora dell'invio del messaggio e della consegna di quest'ultimo presso la casella di posta elettronica del destinatario, nonché di consentire una loro corretta e tempestiva presa in carico, trattandosi di rimedio cautelare avente carattere di urgenza a tutela di una persona affetta da malattia mentale;

Tenuto conto che solo la notifica tramite PEC, introdotta in materia di notificazioni nella P.A., può ritenersi equivalente alla notifica effettuata dal messo comunale;
Ritenuto opportuno regolamentare in questa sede, anche le modalità di ricezione delle richieste di proposta/convalida di Accertamento Sanitario Obbligatorio, nonché delle istanze generiche rivolte alla cancelleria e ai magistrati;

Sentito il Presidente di Prima Sezione Civile, dott.ssa Elena Fumagalli;

Sentito il Direttore dott.ssa Paola Martinelli, responsabile dell'Area Amministrativa e della cancelleria Volontaria Giurisdizione;

DISPONE

Qualsiasi richiesta di convalida di TSO e ASO deve essere notificata a mani in cancelleria a mezzo del messo comunale o suo delegato oppure tramite inoltro via PEC, pertanto eventuali richieste inoltrate a mezzo posta elettronica ordinaria non verranno evase in quanto irricevibili, per le motivazioni espresse in narrativa;

Le istanze rivolte alla cancelleria della Volontaria Giurisdizione e al Giudice Tutelare non possono essere inoltrate via mail all'indirizzo di posta ordinaria della cancelleria o del magistrato, salvo i casi in cui ciò è espressamente autorizzato, con la conseguenza che le stesse devono ritenersi irricevibili;

L'indirizzo PEC della Cancelleria Volontaria Giurisdizione a cui inviare le istanze è il seguente: volgiurisdizione.tribunale.varese@giustiziacert.it; saranno considerate irricevibili le richieste che dovessero pervenire ad altri indirizzi PEC del Tribunale;

La PEC da cui proviene l'istanza deve essere quella ufficiale del Comando della Polizia Locale o in subordine di altro Ufficio Comunale; saranno considerate irricevibili le mail provenienti da indirizzi di posta elettronica certificata intestate a privati o a singoli funzionari, ancorché dipendenti del Comune;

Gli atti inviati tramite PEC di cui si chiede la convalida devono essere in formato PDF e sottoscritti con firma digitale.

Il presente provvedimento ha decorrenza dal 12 febbraio 2024.

Si comunichi alla Cancelleria V.G., ai Giudici Tutelari, ai Sindaci e ai Comandi di Polizia Locale dei Comuni del Circondario, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Si dispone altresì la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Tribunale di Varese.

Varese, 8 febbraio 2024

IL PRESIDENTE
Cesare Tacconi

